

Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2000, sulla Costituzione e ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2025.

La delegazione trattante di parte pubblica composta da:

- FRANCHINI Luciano – Direttore Generale

e la rappresentanza Sindacale composte da:

- TIRAPELLE Angelo – Rappresentante Territoriale CGIL/FP
- MODENA Valentina - RSU

A seguito degli incontri avvenuto nel mese di giugno 2025, sono giunti ad una intesa sul Contratto Integrativo decentrato e la ripartizione delle risorse per l’anno 2025.

La presente Relazione illustrativa e tecnica è predisposta in ottemperanza all’art. 8 comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali¹ del 16 novembre 2022 ed all’art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.

La relazione è finalizzata a consentire al Revisore dei Conti di effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, secondo quanto disposto dalla sopra citata disposizione contrattuale dell’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Premessa.

La contrattazione decentrata del 2025 per le dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio di Bacino Veronese è stata indirizzata esclusivamente sui valori del fondo decentrato, sia per la parte della costituzione che per la sua distribuzione.

Attualmente la situazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali (CCNL) 2022-2024 è ancora in fase di negoziazione tra le parti coinvolte, ovvero ANCI, il governo e i sindacati. Le trattative sono in corso per definire i nuovi termini e condizioni di lavoro e vi sono ancora alcune questioni aperte e divergenze che richiedono ulteriori approfondimenti. Alla data della redazione del presente documento non ci sono ancora notizie definitive su alcuna firma del contratto.

La rappresentanza di parte pubblica e la rappresentanza Sindacale dei dipendenti del Consiglio di Bacino veronese hanno quindi concordato di confermare la parte normativa approvata nel 2024 (deliberazione di comitato istituzionale n. 29 del 23/9/2024) che, a sua volta, era intervenuta in sostituzione del precedente CCDI per l’anno 2023, sottoscritto in data 17 agosto 2023².

La parte normativa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), per l’anno in corso, non ha quindi subito variazioni sostanziali rispetto a quella già in vigore, ed eccezione di formale adeguamento all’anno in corso degli artt. 5 e 11, al fine di accordare il testo del CCDI alla distribuzione aggiornata del fondo, ovvero:

¹ Art. 8 comma 7 CCNL 2019/2021: Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

² Il CCDI 2023 è stato approvato con deliberazione di CI n. 16 del 31.7.2023, esecutiva.

a) sono stati confermati gli incarichi di Elevata Qualificazione già in essere alla data di approvazione della proposta di CCDI (l'incarico di Elevata Qualificazione afferente al Servizio affari generali e legali e tutela del consumatore dell'Ente, attribuito giusta Determinazione n. 2 del 7 gennaio 2025; l'incarico di Elevata Qualificazione afferente al Servizio pianificazione dell'Ente attribuito giusta Determinazione n. 3 del 7 gennaio 2025):

Art. 5, Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione: 1. Si prende atto che, ai sensi dell'art. 18 CCNL 16.11.2022, gli incarichi di Elevata Qualificazione in essere alla data di stipula del presente CCDI risultano confermati fino al 31 dicembre 2025:

b) è stato adeguato l'importo relativo al finanziamento di una progressione orizzontale programmata per l'anno 2025, all'interno dell'area dei Funzionari ed elevata qualificazione:

Art. 11, Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria: 1. Al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2025, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, del CCNL 16.11.2023, è destinata la somma pari ad € 1.600,00, che sommate allo storico delle somme destinate alle progressioni per gli anni 2019-2024, porta alla somma totale di € 9.291,61.

Restano confermate tutte le altre disposizioni concordate in sede di ultima contrattazione.

Si ricorda che la parte normativa del CCDI 2019 – 2021, nel corso del 2020 e 2021, non ha subito modificazioni sostanziali³ salvo l'introduzione, a causa dei noti eventi pandemici, della possibilità per il personale dell'ente di essere autorizzato a lavorare da remoto, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Nel 2022, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL, al fine di non pregiudicare l'erogazione al personale dipendente di compensi accessori e delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, le parti hanno concordato un contratto decentrato Integrativo c.d. Accordo-ponte, limitato all'anno 2022, di mera distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dei CCDI precedenti⁴

In data 16 novembre 2022, come reso noto dall'Aran mediante comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021. Nel 2023 è stato quindi possibile procedere alla contrattazione decentrata adeguando gli accordi dell'Ente alle nuove disposizioni nazionali introdotte con il CCNL del 16.11.2022.

In conformità alle nuove disposizioni introdotte dal CCNL 2019 – 2021, per quel che attiene l'adeguamento della parte normativa, nel Contratto Decentrato Integrativo dell'Ente 2023, le parti erano addivenute ad un accordo nel meglio definire la disciplina delle pause, dell'articolazione dell'orario di lavoro e del lavoro da remoto.

L'istituto introdotto con l'art. 15bis (precedentemente denominato "Lavoro agile") è stato meglio definito in "Lavoro da remoto", in quanto le dipendenti autorizzate a svolgere il servizio lavorativo dalla postazione presso il proprio domicilio, sono comunque tenute a rispettare gli orari di lavoro ordinario stabiliti per gli uffici della sede operativa del Consiglio di Bacino Veronese.

La parte normativa del CCDI del 2024 ha confermato la nuova articolazione dell'orario di lavoro che era stata introdotta in via sperimentale con il CCDI 2023; è stato inoltre inserito l'art. 4 bis per l'utilizzo della autovettura per esigenze di servizio.

³ Nel 2020 il CCDI è stato sottoscritto giusta deliberazione di CI n. 42/2020, esecutiva; nel 2021 il CCDI è stato sottoscritto giusta deliberazione di CI n. 17/2021, esecutiva.

⁴ Accordo ponte approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 22 del 10 novembre 2022.

Nel corso del 2024 è stato previsto un ulteriore incarico di Elevata Qualificazione da destinare all'area area funzionari, profilo professionale ingegnere, afferente al Servizio pianificazione dell'Ente. Tale assetto è rimasto invariato nell'anno 2025.

1. Assetto organizzativo del Consiglio di Bacino Veronese.

Il Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi della Legge Regionale del 27 aprile 2012 n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", è stato costituito nel giugno del 2013 subentrando nelle funzioni della precedente AATO Veronese, soppressa ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 191/2009⁵.

Attualmente la struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese è così composta⁶:

Profilo professionale	Categoria	Descrizione Funzione	Fabbisogno		Tipo di contratto
			In servizio	Vacante	
Direttore Generale					
Istruttore Direttivo amministrativo	Funzionari ed elevata qualificazione	Servizio affari generali, legali e tutela del consumatore	1		a tempo pieno e indeterminato
Istruttore Direttivo tecnico	Funzionari ed elevata qualificazione	Servizio Pianificazione	1		a tempo pieno e indeterminato
Istruttore Amministrativo	Istruttore	Contabilità, finanza e gestione del personale	1		a tempo pieno e indeterminato

Nel periodo 2018 - 2019 vi è stato un avvicendamento tra il personale di categoria e, nel corso del 2020, è stato nuovamente raggiunto un assetto stabile, che vede la presenza di n. 3 dipendenti, assunte a tempo indeterminato, ed un Direttore Generale.

2. Fondo integrativo per il salario accessorio.

Rispetto alla classificazione delle precedenti risorse variabili (art. 67, comma 3 del CCNL 21.5.2018) il nuovo CCNL 2019-2021 ha previsto la possibilità di incrementare di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, così come autorizzato dall'art. 1 co. 612 della legge di Bilancio 234/2021 (e sussistendone la corrispondente capacità di bilancio), da porre al di fuori dei limiti di bilancio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017⁷: in relazione alla predetta voce, il fondo salario accessorio, per il 2023 e

⁵ Istituito nel 1998 nella forma giuridica di Convenzione e successivamente trasformato in Consorzio di funzioni ex art. 31 del TUEL n. 267/2000, l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale Veronese (AATO Veronese) era stata costituita in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, poi integrata e sostituita dal Decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale n. 5/1998. Successivamente, con l'art. 186bis della legge 191/2009, è stata disposta la soppressione delle AATO e le Regioni sono state incaricate di attribuire ad altri enti le loro funzioni. La Regione Veneto con Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 ha disciplinato le modalità di istituzione dei Consigli di Bacino disponendo (art. 13 comma 6) che tali nuovi enti "subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente".

⁶ Il Piano del Fabbisogno del Consiglio di Bacino Veronese è stato approvato in sede di approvazione di Bilancio 2024 con deliberazione n. 1 del 18 marzo 2024, esecutiva.

⁷ art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

2024, è stato incrementato di una somma pari ad € 370,95. Tale incremento viene confermato anche per il 2025.

L'art. 79, comma 1 lettera b) del CCNL 2021 prevede inoltre un incremento di € 84,50 per unità di personale destinatario del CCNI al 31.12.2018: l'importo, quindi, che nel 2023 è andato a incrementare il fondo accessorio è di € 169,00 annue (per gli anni 2021, 2022 e 2023). Le suddette risorse sono computate nel Fondo tra le voci "stabili" della costituzione. L'importo dei € 338,00 (relativo al recupero del medesimo incremento per gli anni 2021 e 2022) è, invece, una voce *una tantum* ad incremento del Fondo, che si realizza solamente per il 2023. Nella costituzione del fondo per l'anno 2025 l'incremento ex art. 79, comma 1 lettera b), pari ad € 169,00 viene confermato in quanto voce stabile del fondo.

Tra le voci variabili che costituiscono il Fondo decentrato, inoltre, troviamo anche il risparmio di spesa sulle risorse destinate alle Posizioni Organizzative per l'anno 2024, pari ad € 1.284,37 e che contribuisce all'incremento del fondo destinato alle risorse decentrate per l'anno 2025⁸.

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo, ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

In data 17 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, ha emanato il Decreto recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il valore massimo per il proporzionamento del fondo delle risorse decentrate, calcolato sulla base del valore medio pro-capite nell'anno 2018 ammonta ad € 26.975,62. Nel 2021, in sede di contrattazione decentrata, il fondo è stato aumentato per una somma di € 11.500, per corrispondere le indennità di responsabilità, le retribuzioni per le posizioni organizzative ed i premi correlati alle performance. Il medesimo importo è stato confermato anche nel 2022 e nel 2023 in quanto sono rimaste pressoché invariate le predette retribuzioni accessorie.

Nel 2024 è stato concordato di procedere ad un aumento dei valori delle voci di salario accessorio: tale aumento è stato reso opportuno al fine di adeguare la produttività del personale dell'Ente agli intervenuti maggiori carichi di responsabilità dovuti alle attività discendenti dalle procedure legate ai finanziamenti PNRR e alla regolamentazione ARERA, in particolare le verifiche di qualità tecnica e contrattuale. Nonostante la previsione dell'aumento delle corrispondenti voci sulla parte della distribuzione del fondo salario accessorio, nel 2024 non era stato necessario procedere all'aumento del valore della voce riguardante il riproporzionamento ai sensi dell'art. 33 del dl 34/2019 in quanto erano stati riportati e utilizzati risparmi di spesa ottenuti dalla mancata distribuzione di parte delle retribuzioni di posizione (Incarichi di elevata qualificazione) preventivate nell'anno 2023.

Nel 2025, ferma restando la necessità di confermare l'aumento del valore del salario accessorio, essendo i risparmi riportati dagli anni precedenti non sufficienti per raggiungere

⁸ Art. 17 comma 6 CCNL 2019-2021: Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

il valore del totale del fondo decentrato, sarà necessario applicare il riproporzionamento ex art. 33 del dl 34/2019 nel valore di € 17.810,07, a fronte di un valore massimo consentito che, come sopra specificato, rimane di € 26.975,62.

Le altre voci del fondo integrativo per il salario accessorio del personale del Consiglio di Bacino Veronese sono quelle previste dal consolidamento delle risorse stabili di cui all'art. 67 del CCNL 2018, concorrendo a definire il "Fondo Integrativo per il salario accessorio" per l'anno 2025, in € 54.404,58 (TABELLA A):

TABELLA A) VALORI DEL FONDO DECENTRATO - COSTITUZIONE								
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
art. 67 c. 1 CCNL 2016/18 - risorse stabili 2017 come certificate al lordo delle P.O.	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60
art.67 c. 2 lett. a) CCNL 2016/18 - importo di € 83,20 pro-capite per dipendente al 31.12.15	€ 0	€ 249,60	€ 249,60	€ 249,60	€ 249,60	€ 249,60	€ 249,60	€ 249,60
art.67 c. 2 lett. b) CCNL 2016/18 E 2019/21 - differenziali di progressione consolidati	€ 378,73	€ 129,13	€ 129,13	€ 129,13	€ 129,13	€ 2.948,30	€ 3.783,60	€ 3.783,60
art.79 c. 1 lett. b) CCNL 2019/21 - importo di € 84,50 per unità di personale destinatario del CCNL al 31.12.18						€ 169,00	€ 169,00	€ 169,00
art.79 c. 1 lett. b) CCNL 2019/21 - importo di € 84,50 per unità di personale destinatario del CCNL al 31.12.18 - recupero parte retroattiva <u>una tantum</u>				€ 169,00	€ 169,00	€ 338,00	-	-
art. 1 co. 612 L. 234/2021 - 0,22% monte salari 2018						€ 370,95	€ 370,95	€ 370,95
Conseguimento obiettivi Ente definiti nel piano della performanCe - (art. 67, c. 5 CCNL 2016/18 parte <u>variabile</u>)	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39	€ 7.802,39
art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2016/18 Risparmio straordinario consuntivo anno precedente	€ 339,89	€ 269,59	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Risparmi su fondo per PO stanziato nell'anno precedente (art. 17 co. 6 CCNL 16.11.2022)						€ 3.448,67	€ 5.994,44	€ 1.284,37
Totale fondo risorse decentrate	€ 30.855,61	€ 30.785,31	€ 31.115,72	€ 31.284,72	€ 31.284,72	€ 38.261,51	€ 41.304,58	€ 36.594,51
Proporzionamento ai sensi dell'art. 33 DL n. 34/2019 [1]				€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 17.810,07
Totale fondo	€ 30.855,61	€ 30.785,31	€ 31.115,72	€ 42.784,72	€ 42.784,72	€ 49.761,51	€ 52.804,58	€ 54.404,58
Retribuzione di Posizione e Retribuzione di Risultato (art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 2016/18 e 2019/2021)	€ 16.405,00	€ 16.405,00	€ 16.405,00	€ 22.125,76	€ 22.125,76	€ 27.408,91	€ 32.343,26	€ 32.343,26
Compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.99)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

La destinazione del fondo integrativo per il salario accessorio per l'anno 2025 è la seguente:

Tabella B) – Destinazione del fondo integrativo per il salario accessorio anno 2025

VALORI DEL FONDO DECENTRATO - DISTRIBUZIONE	Importo
Indennità di comparto ex art. 33 c. 4 lett. b e c CCNL 22/01/04	€ 1.795,20
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 2016/18 premi correlati alla performance organizzativa	€ 3.187,26
Art. 68 co. 2 lett. b) CCNL 2016/18 premi correlati alla performance individuale	€ 3.187,26
Art. 68 co. 2 lett. c) CCNL 2016/18 indennità per speciali responsabilità	€ 3.000,00
Fondo per incarichi elevata qualificazione + premio risultato	€ 32.343,26
art. 14 CCNL 2019-2021 Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2024 (differenziale stipendiale tabella A CCNL 2019-2021)	€ 1.600,00
Storico delle somme destinate alle progressioni economiche (Art. 68 co. 2 lett. j CCNL 2016/18) anni 2019 2021 2022 2023	€ 9.291,61
TOTALE FONDO	€ 54.404,58
Fondo per prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999)	€ 600,00

5. COMPATIBILITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO INTEGRATIVO. PROSPETTO CONTABILE

La somma di € 54.404,58, destinata al fondo per le risorse decentrate, è imputata unicamente al capitolo di spesa 110 "Retribuzione al personale dipendente"⁹.

A tali somme vanno aggiunti, in analogia con gli esercizi precedenti, ulteriori € 600,00 destinati ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2024.

Il costo degli oneri riflessi (contributi CPDEL a carico dell'Ente e IRAP) gravano sul bilancio e precisamente al capitolo n. 120 "Contributi sociali effettivi"¹⁰, per € 13.091,09 ed al capitolo n. 940 "Imposte e tasse a carico dell'ente – IRAP sul personale"¹¹ per € 4.675,39.

La somma totale, comprensiva di oneri a carico dell'Ente, da destinare al fondo risorse decentrate per il 2025, è pari ad € 72.771,06 e trova completa copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 31 marzo 2025 e successivamente assestato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 31 marzo 2025, esecutiva.

L'utilizzo del fondo è così ripartito:

Indennità di comparto	€ 1.795,20
Performance organizzativa	€ 3.187,26
Performance individuale	€ 3.187,26
Indennità per speciali responsabilità	€ 3.000,00
Posizioni organizzative (comprensivo del premio di risultato)	32.343,26
Fondo progressioni economiche previste dal CCNL	€ 10.891,61
Fondo per lo straordinario del personale impiegatizio	€ 600,00

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

⁹ Capitolo 110: macro aggregato n. 01.02.-1.01.01.01.002

¹⁰ Capitolo 120: macro aggregato n. 01.02.-1.01.02.01.001

¹¹ Capitolo 940: macro aggregato n. 01.02.-1.02.01.01.001